

## Sentenze n. 89 e n. 90 del 2006 - demanio portuale

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, competente Direzione generale, invita agli uffici periferici a considerare ascritti alla propria competenza i porti inseriti nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1995, identificativo delle aree portuali di preminente interesse nazionale escluse, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dal conferimento alle Regioni delle funzioni inerenti la concessione di beni del demanio della navigazione interna e del demanio marittimo. In sostanza, lo Stato ritiene di poter operare, nelle more dei provvedimenti ministeriali di classificazione dei porti, una vera e propria riappropriazione ("*riassunzione*") di competenza su tutti i porti inclusi nel d.p.c.m. del 1995, sull'assunto che alcuni pareri del Consiglio di Stato sancirebbero la permanente valenza di tale decreto.

Il conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana ha per oggetto le note della Capitaneria di Porto di Viareggio, e quelle del livello centrale come richiamate dalle prime, con cui lo Stato riassume a sé le competenze in materia di concessioni sul demanio marittimo portuale di Viareggio, ricompreso nel decreto governativo.

La Regione deduce che gli atti impugnati siano lesivi delle attribuzioni regionali delineate dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, giacché inciderebbero su materie di competenza legislativa concorrente o residuale (governo del territorio; porti e aeroporti civili, senza distinzioni di sorta fra aree portuali di rilevanza economica regionale, nazionale o internazionale, grandi reti di trasporto e di navigazione, turismo e industria alberghiera, lavori pubblici) privando la Regione stessa della potestà di disciplinare in via legislativa le modalità di esercizio delle funzioni amministrative attinenti la materia e di allocarle in capo agli enti locali. La ricorrente sottolinea inoltre come sia già intervenuta specifica normativa regionale (l.r. 88/1998) che ha attribuito ai Comuni le funzioni concernenti le concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale.

Il giudice costituzionale contesta in primo luogo che la tesi dello Stato sia suffragata dai pareri del Consiglio di Stato, posto che questi si sono limitati a precisare la natura non meramente ordinatoria del termine da cui inizia il conferimento alle Regioni delle funzioni relative ai porti di rilevanza economica regionale e interregionale; e che l'individuazione dei porti turistici, attenendo ad una materia di competenza esclusiva regionale, prescinde da ogni attività di classificazione dei porti.

Quanto al richiamo effettuato dall'art. 105 del d.lgs. 112/1998 al d.p.c.m. del 1995, esso serve a definire *per relationem* la portata dei limiti introdotti al conferimento di funzioni, ma non attribuisce alcuna efficacia normativa a tale decreto, il quale è dunque applicabile solo nei limiti in cui "*l'efficacia ad esso propria tuttora sussista*".

A questo riguardo, il suddetto decreto non può immobilizzare ("*crystallizzare*") nel tempo l'appartenenza di aree portuali di interesse regionale e interregionale al novero di quelle escluse dal conferimento di funzioni alle Regioni a causa del loro preminente interesse nazionale; il nuovo sistema delle competenze introdotto dalla riforma del Titolo V parte seconda della Costituzione incardina in capo alle Regioni e agli enti locali, nella materia *de qua*, l'ordinaria titolarità delle potestà normative ed amministrative, impedendo "*che possa attribuirsi attuale valenza*" all'inserimento del porto di Viareggio nel decreto governativo.

Ciò non esclude che lo stesso Stato possa "*in futuro*" riconoscere a determinati porti, previo coinvolgimento della Regione interessata, carattere di rilevanza economica internazionale o nazionale o di preminente interesse nazionale e quindi avocare a sé la competenza legislativa e amministrativa sui porti medesimi.

Per questi motivi, con la sentenza n. 89 la Corte dichiara che non spetta allo Stato attribuire alle autorità marittime statali la competenza amministrativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito del porto di Viareggio, annullando altresì per l'effetto gli atti impugnati.

Con la successiva sentenza n. 90 la Corte riprende le medesime argomentazioni sviluppate nella sentenza n. 89 per concludere che non appartiene allo Stato la competenza amministrativa al rilascio di concessioni demaniali nell'ambito dei porti turistici della Regione Campania iscritti nel d.p.c.m.

del 1995, versandosi in una materia, il turismo, di competenza legislativa residuale delle Regioni e spettando pertanto alle medesime provvedere all'attribuzione di queste funzioni agli enti locali. Anche in questo caso viene comunque ribadita la potestà dello Stato a riconoscere in futuro a taluni porti turistici, in raccordo con la Regione interessata, carattere di rilevanza economica internazionale o di preminente interesse nazionale.